P E R

D. ALESSANDRO E FRATELLI PIZZI

Scrivano Leonardo Conte;

J. M. J.

Deve la G. C. determinare, se valga o veramente nò un patto riversivo a favore di un padre e suoi eredi, che oltre alla stipola solenne, che lo garantisce, è stato con atti posteriori alla morte del padre dalla figlia nettamente confermato. Crede Pietro Sellitto erede della dotata D.Caterina Pizzi, che simili patti non debban sussistere. Quindi li riprende come illegittimi, e persuaso di una dicerìa, che la dote tra noi data alle figlie, dopo la morte del padre tenga luogo di legittima, è animato dalla lusinga che il patto riversivo siasi nel caso presente estinto, e distrutto. Credono al contrario D. Alessandro, ed altri fratelli Pizzi, e risolutamente sostengono, che i patti riversivi siano tra noi sacri, ed inalterabili, e che la volgare idea, che la dote tenga sovente luogo di legittima, non ha sostegno veruno. Aggiungon di più, che l'accettazione di D. Caterina, che con atti solenni confermò il patto, e ne dispose l' osservanza, eleva la lor ragione al più alto grado della morale evidenza. Ecco la imagine vera della contesa, che la G. C. dee definire. Tra il conflitto di voci così opposte, e varie tra loro la causa viene a decisione. Noi sosteniamo la saldezza del patto: noi difendiamo i fratelli Pizzi, ed all'uopo della decisione presentiamo al Tribunale alcune riflessioni dirette a giustificare la validità del patto, ed a rispondere a quanto dice, ed allega l'avversario. Ma prima di venire alla dimostrazione è opportuno porre in veduta il quadro de' fatti, che danno occasione alla disputa, ed alla contesa.

Fatto della causa.

Adì 5. di giugno dell'anno 1737. ad occasione del matrimonio, che dovea contrarsi, e che già si contrasse tra D. Caterina Pizzi figlia di D. Carlo, e tra Cristofaro di Costanzo di Maddaloni, furono stipolati quì in Napoli capitoli matrimoniali. Quivi intervenuto l'anzidetto D. Carlo si costituì non solo nel proprio nome, ma ben anche qual procuratore di D. Gio: Battista suo fratello. Furon le doti promesse nella summa di duc. 1775. nel modo seguente, cioè duc. 1000. si spiegò esser la dote, che D. Carlo padre costituiva su de' suoi beni, e di proprio denaro, giacchè gli altri duc. 775. s'intendevan costituire a nome del suddetto D. Gio: Battista suo fratello, e di proprio denaro del medesimo: Fu dichiarato, e confessato negli stessi capitoli, che i duc. 1000. si eran ricevuti nella seguente guisa, cioè duc. 650. per lo stesso banco Spirito Santo, e gli altri duc. 350. compimento de' 1000 in moneta contante.

Per quel che riguarda poi i duc. 775. di dote promessa a nome di D. Gio: Battista, lo sposo confessò averne ricevuti duc. 350. per lo Banco di S. Giacomo, e per i rimanenti duc. 425. il divisato D. Carlo a nome del fratello assente assegnò, e diede *in solutum* al divisato D. Cristofaro simili duc. 425., di cui egli era tra sorte, ed interesse debitore a favore di D. Gio: Battista in virtù di due istromenti de' 2. di novembre 1728, e de' 6. giugno 1730.

D. Cristofaro promise far caute le doti sopra tutt' i suoi beni, e promise ancora l' antefato corrispondente. Ma lasciando da banda quel che poco rileva alla causa, passiamo a rimarcare quello, su di che si raggira il nodo della presente contesa, cioè il patto del ritorno delle doti a favor del dotante, e de' di lui eredi. D. Carlo Pizzi seguendo l'usato lodevole stile di tutte le famiglie ben regolate, non omise di convenire, che lad-

laddove si fosse il matrimonio sciolto senza figli, la dote avesse dovuto restituirsi a lui, o a di lui eredi, e lo stesso fu convenuto in rapporto a D. Gio: Battista. Ma l'amorevole padre non obbliò i vantaggi della figlia, giacchè malgrado il patto riversivo convenne, che fosse rimasto salvo a di lei beneficio il dritto di disporre delle doti a seconda dell'uso, e consuetudine di questa Città, il che importa il dritto di testamentare della intera metà. Or siccome le parole contenenti l'anzidetto patto son quelle, della di cui forza, ed efficacia oggi si contende, crediamo interessante, ed opportuna cosa quì trascriverle.

„ Quali doti come sopra ricevute il detto D. Cristofaro
„ promette conservarle, e farle salve sopra tutti,
„ e qualsivogliano suoi beni, mobili, e stabili, pre-
„ senti, e futuri, e quelle interamente restituire,
„ ed assegnare alla detta signora D. Caterina sua
„ moglie, ed alli figli dal presente matrimonio pro-
„ creandi, ed in loro difetto al detto signor D. Carlo
„ dotante, e suoi eredi, e successori, cioè li sudetti
„ duc. 1000 ricevuti dal detto sig. D. Carlo in con-
„ tanti, restituirli similmente in denaro contante, e
„ li restanti duc. 775 parte ricevuti, e parte asse-
„ gnati da detto signor D. Gio: Battista, restituirli
„ similmente al detto sig. D. Gio: Battista in denaro
„ contante caso che si dissolvesse il matrimonio pre-
„ detto per morte di alcuno di essi conjugi, ed in
„ ogni altro caso dell'assicurazione, e restituzione
„ di dette doti secondo l'uso, ed antica consuetudine
„ di questa città di Napoli volgarmente detta alla
„ *vecchia maniera*, al quale predetto uso esse parti
„ anco per patto speciale si sottomettono. Salva però,
„ ed espressamente riserbata alla detta signora D.
„ Caterina la potestà, e facoltà di poter testare,
„ e disponere di dette doti secondo l'uso, e costu-

 „ man-

„ manza di questa città di Napoli ridotta in iscritto (1).

D. Caterina Pizzi non ebbe figli da quel matrimonio: Sicchè morto il di lei marito D. Cristofaro, e defunto ben anche il di lei padre D. Carlo, ella continuò a percepire il frutto delle sue doti, ma non ebbe mai la idea di dirsene libera, ed assoluta dispositrice, ed in più atti solenni contestò l' animo suo, ch' ella lungi di dissentire da quello che ne' capitoli erasi convenuto, specialmente circa il patto riversivo, voleane anzi la piena osservanza. In fatti ecco le occasioni, nelle quali tutto ciò fu espressamente dichiarato.

Caterina Pizzi era stata istituita erede dal marito, e per tal motivo erano surte delle brighe cogli eredi del detto Cristofaro di Costanzo, per distinguere quali mai fossero i beni proprj e liberi del defunto. Dopo lungo, e fervido dibattimento fu tutto sopito con una transazione stipulata a 24. di settembre 1764., di cui ecco brevemente il risultato. D. Caterina cedè a beneficio di Severo, e Michele di Costanzo tutt' i suoi beni, e dritti provenienti dall' eredità del marito. Ella altro non riserbossi, che le sue proprie doti, per le quali si convenne a tal modo. D. Caterina si contentò della proprietà de' duc. 1000 da rimanere per suo fondo dotale, di cui i fratelli Costanzo promisero corrisponderle l' interesse a ragione del 5 per 100. De' restanti poi duc. 775 ne fu ceduta la proprietà a' fratelli Costanzo, cioè di duc. 600. essa volle che se ne fusse stabilito un vitalizio a di lei beneficio di annui duc. 60, e per gli altri duc. 175 si contentò esserne soddisfatta colla cessione di alcuni crediti ereditarj del marito in duc. 100, e degli altri duc. 75 esserne soddisfatta in tanti beni mobili ereditarj dello stesso di lei marito.

Si

(1) *Fol.* 18. *ad* 25.

Si previde il caso della restituzione de' duc. 1000. ed allora laddove si trovasse già defunta D. Caterina fu stabilito, che gli anzidetti duc. 1000 avessero dovuto soddisfarsi a beneficio degli eredi e successori di essa D. Caterina, e di quelli, a cui *de jure* spettava in virtù del patto apposto ne' capitoli.

La intelligenza di questo patto è netta, e spedita. D. Caterina Pizzi in virtù del patto apposto ne' capitoli aveva il dritto di disporre della metà delle sue doti, che ascendeva a duc. 887. 50. Essa aveane già disposto fino alla summa di duc. 775; quindi restava, che potesse disporre a beneficio de' suoi eredi di altri duc. 112 compimento della metà. Il dippiù era soggetto al patto contenuto ne' capitoli circa la riversion delle doti. Ella dunque avendo in mira siffatta distinzion di cose, convenne espressamente, che la restituzione de' duc. 1000 dopo la di lei morte avesse dovuto farsi a beneficio de' suoi eredi, e successori, e di coloro, cui *de jure* spettava in virtù del patto apposto ne' capitoli; il che val quanto dire, che a beneficio de' suoi eredi dovea restituirsi il compimento della metà, di cui essa poteva disporre, ed il dippiù doveva restituirsi a coloro, cui per legge apposta ne' capitoli doveano le doti ricadere. Udiamone le parole.

„ Che seguita la morte di detta D. Caterina debba re-
„ stare estinto l' assegnamento, e solamente siano
„ tenuti pagare a beneficio degli eredi, e successori
„ di essa D. Caterina, e di quelli, a cui *de jure*
„ spetta in virtù del patto apposto ne' capitoli i su-
„ detti duc. 1000 dotali della medesima una co' frutti,
„ quando però non si trovassero precedentemente sod-
„ disfatti (1).

(1) *Fol.* 45. *& a t.*

L' anzidetta transazione, benchè forse uopo non ve ne fosse stato; fu a maggior sicurezza avvalorata da decreto d' *expedit* della G. C., e munita ancora da regio assenso:

Seguentemente piacque a' fratelli Costanzo nell' anno 1767 di affrancare i duc. 1000 dotali di D. Caterina; e quindi ella stimò farne novello impiego *quandocunque* con D. Gennaro Pizzi con istromento de' 30. ottobre 1767 a ragione del 5 per 100 formanti annui duc. 50. A tale occasione D. Caterina memore benanche del patto convenuto ne' capitoli circa il ritorno delle doti, ebbe ancora la lealtà di stabilirne la osservanza; ed a tale uopo convenne, che avverandosi il caso della sua morte senza figli si fosse dato luogo alla restituzione ordinata delle sue doti. Or qual' era la ordinata restituzione delle sue doti, se non che il patto riversivo contenuto ne' capitoli matrimoniali? Con tali atti solenni si rende a ciascun manifesto, che D. Caterina lungi di essere stata e prima e dopo la morte del padre mal contenta del patto riversivo, spontaneamente anzi vi consentì, e ne dispose la osservanza. A maggior chiarezza ecco le parole dell' istromento.

„ Che nel tempo della ricompra dovessero i duc. 1000 „ depositarsi in banco per impiegarsi in altra compra, „ come denaro dotale di detta D. Caterina, affinchè „ possa goderne il frutto sua vita durante, e dopo „ la sua morte, senza figli farsi luogo alla restituzione „ ordinata di dette doti (1).

Ma le passioni e le vedute del cuore dell' uomo soglion cangiarsi, e parlare un contrario linguaggio. D. Caterina Pizzi avea avuti alcuni disgusti co' suoi congiunti, e negli ultimi anni di sua vita ella alienata di animo, e di affetto da' suoi, rivolse le sue cure a be-

(1) *Fol. 4. ad 12. acta rescissionis contractus.*

beneficare un estraneo di nome Pietro Sellitto. Fingendo adunque di obbliare i suoi proprj fatti dichiarò nel testamento da lei scritto nel dì primo ottobre dell' anno 1787, che il patto riversivo stabilito ne' capitoli era già estinto per essere a lei premorto Carlo Pizzi suo padre, e che per tale avvenimento le doti cangiate in legittima eran divenute assolutamente libere da ogni vincolo, e da qualunque peso. Istituì adunque erede il suddetto Pietro Sellitto, il quale dopo la morte di D. Caterina dimandò, ed ottenne dalla G. C. il di lei preambolo, ed oltre a ciò ottenne decreto, che D. Gaetana Marinelli vidua di D. Gennaro Pizzi, e D. Gio: Battista, D. Alessandro, e D. Giovanni Pizzi figli, ed eredi dello stesso D. Gennaro avessero soddisfatto a beneficio di esso D. Pietro le quantità dovute a D. Caterina (1).

Intimato siffatto decreto a' fratelli Pizzi se ne richiamarono con istanza di contrario impero, e con supplica in S.C., colla quale dedussero, ch' essendo state le doti di D. Caterina sottoposte a patto riversivo, non era al caso la medesima di disporne specialmente a beneficio di estraneo, qual era Pietro Sellitto. E sebbene per patto aggiunto negli stessi capitoli D. Caterina aveasi riserbata la facoltà di disporre a tenore della consuetudine; ciò non importava, che il dritto di potere testamentare sulla sola metà. Soggiunsero, che di tal facoltà avea già usato D. Caterina mentre vivea, avendo ridotto a capital vitalizio due. 600 delle sue doti, ed altri duc. 175 aveasi ricevuto in tanti mobili, e contanti. Sicchè poco o nulla avvanzava di quella metà, della quale essa era al caso di poter disporre. Quindi dimandarono essere assoluti dalle pretensioni dedotte da Pietro Sellitto.

(1) *Fol.* 10. *a t.*

Alle doglianze de' figli di Gennaro Pizzi si aggiunsero quelle di Vincenzo di Cristofaro erede di Francesco Pizzi, che fu figlio di Carlo. Costui dedusse ben anche il patto riversivo, e la legge del ritorno delle doti stabilite ne' capitoli; ed aggiunse, che quando pur si fingesse l'assurda idea, che D. Caterina avesse avuto dritto di disporre delle sue doti per quanto pareggiavano la legittima; siffatta legittima era molto inferiore non solo alli ducati 1000. ma anche a' duc. 100. Quindi in tale idea pose in veduta alla G. C., che D. Caterina col patto riversivo ristretto alla metà delle sue doti lungi di aver reso deteriore, aveva anzi al contrario migliorata la sua condizione (1).

Vincenzo di Cristofaro con solenne decreto di preambolo legittimò la sua persona, e con giuridici documenti fece vedere alla G. C., ch' egli era l' unico erede di Carlo Pizzi, a di cui vantaggio era indirizzato il patto riversivo (2).

In tale disconvenienza d' idee propostosi l' affare in S. C. a relazione della G. C. a dì 22. agosto del 1793, fu pronunziato il seguente decreto: *Remissa est causa eidem M. C. quæ tamen de justitia provideat super scripturis noviter præsentatis. Et interim provideat etiam, quod fratres de Pizzi faciant depositum penes acta quantitatum debitarum pro annualitatibus ut ex actis* (3).

Di tal decreto i fratelli Pizzi si richiamarono col rimedio delle nullità, colle quali insistettero vieppiù a rilevare la forza, e l' efficacia del patto riversivo, e con supplica di *proponat contenta* rilevarono, ch' essi congiungevano nelle loro persone le qualità di eredi di Gio: Battista Pizzi uno de' dotanti, ed il carat-

(1) *Fol.* 63. *e* 64.
(2) *Fol.* 73. *e* 76.
(3) *Fol.* 79.

rattere altresì di cessionarj di Vincenzo di Cristofaro unico erede di Carlo Pizzi. Sicchè per tali qualità si erano nelle loro persone riuniti tutt' i dritti che spettavano a' dotanti, ed alli di loro eredi (1).

D. Pietro Sellitto sgomentato dalla chiarezza del patto riversivo, di cui cominciava ad intender la forza, si rivolse ad un altro ingegnoso ripiego. Espose che i duc. 775 promessi a nome di D. Gio: Battista Pizzi eràn dote a pompa, ed ostentazione. Cosa veramente da fare stupore, mentre D. Caterina non solo aveane confessata la ricezione, ma benanche dopo la morte del marito aveali ricevuti parte in contanti, ed in mobili, e parte riducendoli a capitale vitalizio, di cui esigè l' annua rendita a norma della convenzione. Noi lascerem stare, che se mai i duc. 775 fussero stati *ad pompam*, avrebbero di ciò dovuto dolersi gli eredi di D. Cristofaro di Costanzo, ma costoro lungi di dolersene li pagarono placidamente. Or chi può mai ideare, che se mai detta dote fosse stata *ad pompam*, gli eredi di Cristofaro eran così dolci di sale, che restituivano quella dote, che non avean ricevuta? Ma questa novella scoperta era riserbata a Pietro Sellitto, che con coraggio ha osato affermarlo alla G. C., e che non ha nè interesse, nè ragion di dirlo contro le confessioni di Caterina, di cui è erede, e contro fatti tanto permanenti, che nulla più. Ma di ciò tornerà luogo più acconcio in appresso a ragionare.

In vista di tale apparecchio di cose riferita la causa nuovamente in S. C, fu fatto il seguente decreto: *Nullitates non obstare, ac exequatur decretum diei 22. Augusti 1793 etiam respectu ordinati depositi. Verum de deductis in dictis nullitatibus habeatur ratio, quæ de jure ha-*

 ben-

(1) *Fol.* 85.

matrimonii partem (1). Nè fuor di ragione ciò si afferma. Imperciocchè siccome l'inosservanza de' patti convenuti ne' capitoli non dà dritto ad alcuna delle parti di reclamare lo scioglimento del contratto, così una ragionevole eguaglianza suggerisce non potersi da quelli resilire.

Quindi tra' Romani, la di cui sapienza tuttavia ammiriamo, fu ricevuto che i patti riversivi, sia che riguardavano il ritorno delle doti a' dotanti, o ad altre disegnate persone, avean la lor piena osservanza. Essi dunque distingueano a tal modo. Se la dote era d'indole avventizia, cioè proveniente da colui, che obbligo nativo per legge non avesse avuto a dotare, se il dotante non avesse avuto l'accorgimento di cautelarsi con particolar patto, la dote intendevasi donata, nè per caso qualunque siffatta beneficenza tornar potea al fonte, donde era derivata. In somma tal dote era una mera liberalità, che *nullo unquam casu reverti poterat ad donantem*, tranne quando ciò si fusse in termini espressi, e limpidi convenuto. Se poi la dote fosse stata di natura profettizia, cioè derivata dal padre, che avea l'obbligo nativo di dotare, sciogliendosi il matrimonio sia per morte del marito, sia per divorzio, la dote si restituiva al padre, ma la domanda dovea farsi colla intelligenza della figlia, *adjuncta persona filiæ*; e se la figlia fosse defunta essendo tuttavia in potestà, la dote restava *pleno jure* del padre. Se la donna diveniva *sui juris*, ed indi il padre fosse defunto, la donna acquistava la proprietà della dote benchè profettizia, e la tramandava agli eredi, senza che il padre o gli eredi del padre avesser potuto vietarcelo. Tanto avveniva non però, quando il padre non avesse preveduto tal contingenza ne' capitoli, o

(1) *Galcot. Contr.* 30. *n.* 58.

con avvedimento non avesse stipulato, che sciogliendosi il matrimonio per morte della figlia divenuta *sui juris*, la dote dovesse restituirsi a lui, o a di lui eredi. Allora non eravi dubbio, che questo patto avea l'intera sua fermezza, e dovea in tutta la sua ampiezza attendersi. Son queste teorie conosciute anche da chi gustò a fior di labbra la romana giurisprudenza. Tanto si raccoglie dalle Pandette; e l'imperador Giustiniano confermando le antiche idee della giurisprudenza su di ciò, stabilì come regola sicura, che i patti, e le convenzioni circa il ritorno delle doti, siccome quelli che non offendono nè il pubblico dritto, nè i buoni costumi, si dovessero compiutamente osservare. *Si quæ pacta*, egli dice, *intercesserint vel pro restitutione dotis, vel pro usuris, vel pro alia quacunque causa, quæ nec contra leges vel contra constitutiones sunt, ea observentur* (1). Quindi nel corpo della giurisprudenza di Giustiniano ravvisiamo infiniti casi definiti da giureconsulti, senza che giammai si fusse recato in dubbio, che il patto riversivo dovesse avere la sua osservanza. A tal proposito consuona mirabilmente un bel testo di Scevola, col quale si fa valere il patto riversivo stipulato a favor del fratello: Una donna avea convenuto restituirsi la dote al fratello, laddove maritata morisse. Il caso si verificò. La donna morì, e col testamento legò al marito, e ad altri di sua attinenza alcune robe dotali. Fu proposto a Scevola il dubbio, se in vigor del patto era il marito tenuto alla restituzion della dote. Scevola non vide ragionevole la disputa, e decise per la osservanza del patto: *Mulier de dote, quam dedit, pacta est, ut si in matrimonio decessisset, fratri ejus redderetur, isque in eum casum stipulatus est. Mulier decedens quasdam res dotales marito legavit, & aliis, quosdam ex ser-*

(1) *L. unic. C. de rei uxor. action.* §. 15.

servis dotalibus manumisit. Quæsitum fuit, an maritus earum rerum nomine, quas legavit mulier, & servorum quos manumisit, fratri teneretur? Respondit nihil proponi, cur non teneretur (1). Convengono in queste idee tutti gl' interpreti della giurisprudenza, e noi scegliamo tra tutti l'elegante, ed erudito Guglielmo Marano, che così spiega tal teoria. *Ex his vero non difficile erit definire, soluto matrimonio quemadmodum dos petatur; id est ad quem finem l. 42. §. 1. & 2. h. tit. qua in re dos adventitia a profectitia distinguitur. Nam illud quocunque modo soluto matrimonio redit ad eum, qui dedit, si id fuerit stipulatus, vel pactus, alioquin vero ad mulierem vel ejus heredes §. 13. accedit C. de rei uxor. act. l. ult. de jur. dot. l. 9. Cod. de pactis convent. sup. dot. In hoc casus mortis a casu divortii distinguendus est, qui sunt duo summi modi solvendi matrimonii l. 22. & 56. h. tit. Nam mortua in matrimonio muliere filiafamilias, dos redit ad patrem l. 4. C. de jur. dot., indistincte id est, liberis quantumvis existentibus, hodie & Justiniani emendatione qui retentiones propter liberos sustulit; §. 5. taceat C. de rei uxor act. Olim non indistincte, quoniam aliquid retinebatur ob liberos, ut docuimus, qua distinctione componitur vetus illa quæstio inter Martinum, & alios interpretes, de qua glossa in d. l. 4. Et redit hodie dos ad patrem etiamsi non fuerit stipulatus, quoniam lex ei dat tacitam ex stipulatu actionem d. §. 13. accedat: matrimonio vero soluto divortio, patrem dotem repetere adjuncta persona filiæ familias jam probavimus. Si vero mulier sit sui juris dos ad ejus heredes, non ad patrem redit l. 59. h. tit. NISI IN UTRUMQUE CASUM SIBI STIPULATIONE VEL PACTO PATER PRO-*

(1) *L. cum maritus. §. final. ff. de pactis conventis super dot.*

SPEXERIT L. 22. *H. TIT.* (1). Ecco il caso, che oggi si contende. D. Caterina Pizzi è morta quando già era divenuta *sui juris*. Se guardiamo la dote avventizia, che ebbe dal zio, ella sarebbene divenuta libera dispositrice, e padrona, se il dotante non avesse imposto la legge alla sua beneficenza di dovere cioè ritornare al fonte, ond'era derivata, quando fusse morta senza lasciar prole di se superstite. Se guardiamo la dote profettizia derivata dal padre, ella pur ne avrebbe acquistato il pieno dominio, se il padre non si fusse cautelato con quel solenne patto riversivo diretto tanto a beneficio suo, che de' suoi eredi, e successori. Il caso è avvenuto. La legge non rigetta il patto, anzi ne promette la sua garanzia. Dunque qual ragione vi sarebbe di sfuggirne l'osservanza?

Ma sentiamo in che modo il nostro contraddittore risolutamente quì ripigliando esclama. Voi v'ingannate a partito, egli dice. Non sono le leggi romane quelle che debbono decidere la causa nostra. Molto lungi voi ne andate, e le vostre idee mal consuonano a i nostri sistemi, ed a' presenti costumi. Tra Romani la dote null' avea che fare colla legittima delle donne. Le figlie succedevano al padre, ed aveano ancora ragion di chieder legittima. Fra noi la dote val per legittima. La dote forma tutto quello, che alle donne può spettare sul retaggio paterno, quando insiem co' maschi concorrono alla successione. La dote tra noi quando il padre premuore alla figlia, si reputa come legittima, e su tal misura si pareggia, e livella. Dunque se la legittima per sua indole non soffre pesi, ed a gravezze non ubbidisce, il patto riversivo diretto a gravare la dote ricade nel nulla, e la donna acquista la libera dispo-

(1) *Maran. Paratilt. Digest. in tit. soluto matrimonio quemadmodum dos petatur, pag.* 219. *Oper. Edit. Trajecti*

sposizione, e l'intero dominio della dote. Ecco il grande Achille della contraria difesa. Ecco il gran baluardo cui si attiene l'avversario per distruggere la forza di un patto giurato, e solenne. Ma se egli si trova male col dritto romano, co' nostri Statuti dee trovarsi peggio. Ed eccoci a dimostrarlo.

I nostri statuti non favoriscon le donne, ed a norma delle leggi Longobarde, e Normanne negan loro anche la legittima.

E' antica doglianza delle persone erudite, e sensate, che nella interpetrazione de' nostri patrj statuti, e di quelle leggi particolari, che distinguono le particolari nazioni dell' Europa lungi di ricorrersi al fonte originario, onde sono derivate, siesi piuttosto preso a modello il dritto romano per ischiarirne ne'casi occorrenti le dubbiezze (1), ed esso s'infilza a disagio dovunque bene o mal che capisse. Ecco l'origine infausta di tante mostruose opinioni, che talvolta han dominato nel foro: ecco la sorgente di que' fluttuanti sistemi, onde i Tribunali ondeggiano, e quindi secondo le vedute più, o meno estese, secondo i diversi punti di vista, con cui le cose si guardano, sogliono gli affari aver destino diverso. Tal' è senza dubbio la contesa, che oggi si offre a decidere alla G. C. Presso i popoli settentrionali, che dopo la distruzione dell' Impero Romano, stabilirono la loro signoria in queste nostre contrade, le donne non aveano parte alcuna alla successione. Erano ad esse sempre preferiti i maschi loro fratelli, e talvolta benanche gli agnati di grado più rimoto giungevano ad escluderle. La donna se in tempo della morte del padre trovavasi già data a marito, non poteva, nè doveva recar molestia alcuna alla famiglia, ond' era uscita. Tut-

(1) *Grimaldi Storia delle leggi Tom. 2. Fimian. Jus Regn. P. 1. lib. 2. cap. 11. §. 6.*

to ciò che il padre avea disposto per lei sia poco, sia nulla nel collocarla, era sacro, ed inalterabile, nè davasi luogo a querele dalla parte della figlia. Se nel tempo della morte del padre, vi eran figliuole tuttavia in casa, e vi eran maschi, era incarico del fratello quando propizia occasion si porgesse, situarle decentemente in matrimonio; esse avean gli alimenti in casa sino al punto che ciò non si avverasse. Quando ciò era avvenuto, ed il fratello aveale già maritate, non vi era più luogo a pretensioni, e la sorella secondo i costumi ricevuti doveva esser contenta di quel picciolo corredo di abbigliamenti, di cui era andata adorna a casa dello sposo. Ma qual dritto esse aveano, e quale azione da sperimentare sul retaggio paterno? certamente nessuno. Aveano esse dritto a legittima? Potean dolersi della paterna disposizione? Avean querela d' inofficioso per attaccarla? Potean dire rotto il testamento per vizio di preterizione? Oibò. Nomi son questi tutti sconosciuti nella legislazione di que' popoli bellicosi, di cui noi abbiamo adottate molte usanze, e costumi, e da cui trae origine la maggior parte de' nostri vecchi statuti (1). Eccone con una posata discussione la dimostrazione, e le pruove.

Cominciamo da Longobardi. L' eruditissimo Ugon Grozio sostiene, che le leggi del regno di Napoli, e il corpo delle nostre costituzioni da' costumi de' Longobardi ebbero origine. Egli che tanto vide, e tanto seppe nello sviluppo delle antichità de' mezzi tempi, fece un bel parallelo delle nostre costituzioni col dritto de' Longobardi, e vide in questo l' origin primaria, onde quelle sca-

(1) *Exulat hic legitima Latii, & illius portio definita justo largiori manu, ac mensura.* Ludevvig. Tom. VII. Reliquiar. Comm. ad Leg. Normann. lib. 2. cap. 27. n. 18.

scaturivano. Tra Longobardi (1) per legge del Re Liutprando la donna non succedeva al padre, quando vi eran i maschi. Questa idea si era spinta molto innanzi; e un solenne abuso dava luogo ad uno sconcio vituperevole. Se nel punto della morte restavan sole figliuole femine senza fratelli maschi, ma vi eran sibbene maschi agnati collaterali di grado comunque più rimoto, costoro allontanavan le femine dalla succesione, tutto traendo a se, ed in tal modo i vincoli del sangue restavano annientati, e distrutti. Parve al Re Federico esser questo un abuso degno di riforma. La ragion di discendente meritava riguardo maggiore. Egli pertanto volle ravvivare l'osservanza della legge del Re Liutprando, ed ammise le femine alla successione, quando fratelli maschi non concorressero, escludendole quando vi fussero de' fratelli. Era allora il dritto Longobardo comune tra noi, come lo fu lunga pezza dopo i tempi di Federi-

(1) A maggior chiarezza di ciò egli giova sapere, che tra Longobardi per legge del Re Rotari, era stabilito che se morendo taluno lasciasse superstite una sola figliola legittima, dovessero con questa concorrere nell'eredità i congiunti fino al settimo grado, ed il fisco del principe (*a*). Dispiacque tale stabilimento al Re Liutprando (*b*), il quale più condiscendente al bel sesso diede alla figlia l'intera eredità del padre, e la escluse soltanto quando insiem con fratelli la femina s'incontrasse. Ma i costumi prevalsero contro la donna, e quindi malgrado il chiaro stabilimento di Liutprando, i congiunti del padre escludevano la figlia dalla successione. Federico non fece che richiamar l'osservanza della legge di Liutprando; che la violenza, e l'abuso avean fatto in certo modo obbliare.

(*a*) *Lex longobard. lib.* 2. *Tit.* 14. *l.* 6.

(*b*) *Lex longobard. lib. II. Tit.* 14. *l.* 15. *&* 19.

costumi, di leggi, ed usanze de' popoli settentrionali, che cambiaron la faccia dell' Europa culta, nacque il costante sistema, che le donne aspirar non poteano a succession veruna, quando con esse i fratelli concorreano. Que' popoli, appo i quali i costumi eran virili, e non ammolliti dalla morbidezza, e dal lusso, credeano a ragione, che la donna non dovesse recar molestia alla famiglia, ond' era uscita una volta; e quando ella avesse ottenuto l' intento di maritarsi, era tutto il meglio, che si avrebbe potuto augurare.

Ne' tempi posteriori allorchè con fervore sommo cominciò a rianimarsi lo studio delle leggi romane, i Dottori, che attignevan le loro teorie da quell' unico fonte, obbliando le genuine origini de' nostri patrj statuti, ed usanze, cominciarono a dire, ch' essendo la legittima di natural ragione, la donna non erane esclusa: che la dote da essa ricevuta *vivo patre*; o che dovea ricevere per maritarsi dal fratello sul retaggio paterno, doveva uguagliarsi alla legittima, o tener luogo di quella. Quindi alcuni di essi che si piccavano di legal sottigliezza, andaron da queste ide traendo le conseguenze, con cui si facean lecito di misurare gli effetti della legittima, e le proprietà native di quella adattandole alle dote. Ed ecco come nacque la mostruosa opinion di taluni, i quali insegnarono, che la dote ricevuta *vivo patre* cedeva in luogo di legittima, e ne assumeva le proprietà, e l' indole, subitochè il padre fosse mancato di vita. Ma scrittori di maggior grido, e rinomanza, cui non piacean le sottigliezze in vece del vero, si opposero mai sempre a siffatto pensare, e distinguendo li costumi nostri proprj, e nativi dalle leggi romane, non seppero mai piegarsi a credere, che la donna avesse dritto a legittima, quando dalla successione era esclusa, nè seppero mai adattarsi a dire, che la dote, le di cui proprietà sono diverse, e dissimili del tutto, assumesse l' indole, ed il carattere di le-

gittima, che suppone un dritto a succedere, quale esse non hanno. Il dover della difesa ci chiama a ribattere l'opinion de' primi, e per riuscire in questo nostro disegno noi dimostreremo, ch' è falsa la idea, che la legittima sia di ragion naturale, e che è del pari fallace, che la dote in alcuni casi tenga luogo di legittima, e ne assuma l'indole, e gli effetti.

La legittima non dipende dal puro dritto naturale, ma è definita dalle regole e limitazioni della ragion civile.

E' egli vero, che la legittima dipende dalla ragion di natura, che niun' alterazione può soffrire dalle umane convenzioni? Per legge naturale i genitori sono obbligati di proccurare il miglior essere de' figli dando loro una situazione confacente al loro genio, ed indole, e somministrando loro gli alimenti, quando bisogno ne avessero. Ma postoche i figli son giunti a tal grado, che possono da per loro stessi sussistere, tostochè hanno essi conseguito una decente situazione, per la quale loro non manca quanto basta a vivere con decenza, ogni obbligazion paterna tace verso di essi, nè possono astringere ad altro i lor genitori. Or tra noi cosa di meglio posson desiderare le donne dalla tenerezza paterna, se non che esser collocate in matrimonio con persona di pari grado? Qual più dolce e lusinghiera cosa per le femine specialmente di fresca età, che uscir da lari paterni, e recarsi in braccia ad un marito di lor gradimento? Secondo le idee delle nostre società figlie delle tendenze naturali ad altro non aspiran le donne. Sicchè l'ufficio paterno è compiutamente adempito, subitochè il genio della figlia è soddisfatto, dandosi a marito. E' allora assicurata la di lei sussistenza civile, e dove una dote confacente vi si aggiunga, noi non vediam, che altro possa una donna bramare. Qual legge, o dettame di natura ha definito la quantità della legittima? Gli scrit-

scrittori i più sensati, e profondi si ridono *plenis buccis* della volgare massima, che la legittima sia una diramazione della ragion naturale. Ulrico Ubero con infiniti altri dimostrò l'opposto (r), facendo vedere che la legittima nasce dalla ragion civile, o almeno mista, e che le determinazioni che ne definiscono la natura, e gli effetti, dipendon tutte da' regolamenti sociali, e dalle leggi, che ciascuna nazione crede confacenti alla sua indole, ed alle sue inclinazioni. Tra noi le donne non sono considerate al pari de' maschi. Forma questo un comun senso di questi popoli. I maschi soltanto che conservan le famiglie, e ne sono il sostegno, sono abilitati a succedere, e posson chieder legittima. Le femine non possono pretendere, che una congrua dotazione per esser maritate con loro pari. Questo è tutto il meglio, cui possono esse aspirare, e nulla più. Tutto ciò che il padre ha convenuto nel dotarle, si reputa come patto di famiglia inalterabile, e sacro, da cui non può resilire, ed in conseguenza abilitar la donna a chieder legittima, val lo stesso che contraddire i canoni inalterabili del dritto ricevuto tra noi. Ma questo esige sviluppo di dimostrazione maggiore, e noi all' uopo della difesa non manchiamo di farlo.

In fatti sia qualunque l'origin primaria, onde la ragion della legittima si voglia trarre. Provenga pure dal dritto di natura, o dal dritto civile; o come sembra più plausibile, e vero da entrambi questi dritti, ella è certamente soggetta alle modificazioni della legge positiva, e de' statuti, specialmente se questi sien diretti al pubblico bene. Quindi l'Eineccio, nelle di cui opere tra-

(1) *Nempe juris civilis est legitima, sed mixti, fundamentum & principium habens in iure naturæ & gentium, formamque & effectum specialem ex iure civili.* Huber. Prælect. ad instit. Tit. de inoffic. test. lib. 2.

luce l'eleganza, e gareggia colla finezza dell'ingegno, scrive così. *Quia tamen hæc omnia magis iuris naturæ permissivi, quam præceptivi videntur esse, facile unusquisque intelligit, nemo facile negaverit, multa hic permissa esse legislatoribus, ut & de plerisq. casibus dubiis certi quid statuere, & leges suas Reipublicæ fini, atq. utilitati accomodare possint* (1).

Anzi convengono i più dotti scrittori di dritto naturale, che possono i statuti, e le leggi togliere affatto la legittima a' figli, quando anche questa secondo l'opinione di alcuni si voglia surrogata alla ragion degli alimenti, per quella parte che oltrepassa l'importo degli alimenti medesimi, e che debba cessare altresì in quel tempo, in cui possono i figli coll'opera propria alimentarsi. Quindi l'impareggiabile Grozio opportunamente riflette. *Nec aliter capiendum quod dici solet, legitimam humanis legibus tolli non posse, quatenus scilicet in legitima insunt alimenta necessaria. Nam quod supra est, tolli potest non repugnante natura* (2).

Sulle stesse idee l'esimio Barbeiracio pieno di giudizio, e di lumi d'ingegno scrive sullo stesso proposito. *Distinguendum potius inter tempus, quo liberi non possunt sibi ipsi alimenta quærere, & tempus quo id possunt. Priori tempore omnino, & ex jure stricto parentes liberos alere tenentur, posteriori non ita tenentur* (3).

Premesse queste idee convien quì passare al caso presente. Non v'ha dubio, che la nota legge del nostro regno, ed i statuti della Città nostra diretti al pubblico bene, sia per conservare il lustro delle famiglie, sia per favor del sesso maschile, sull'esempio delle più culte nazioni antiche, e presenti, hanno escluse le femine dalla succes-

(1) *Heinecc. Elem. jur. nat. & gent. lib. 1. §. 303.*
(2) *Grotius De jure belli, ac pacis lib. 2. cap. 7. §. 4.*
(3) *Barbeyrac. ad Grot. d. loc.*

cessione intestata de' loro genitori nel concorso co' maschi (risorgendo così l' antico dritto romano) con aver ad esse accordato sul patrimonio degli ascendenti la dote , e nulla più. Se dunque la legittima è una parte della successione intestata, dalla quale certamente sono escluse le donne, egli è ben chiaro , che a dimandar quella, manca alle stesse ogni dritto. Nè vale l' andar sofisticando, che la dote cede in luogo di legittima, giacchè questa mostruosa idea è figlia dello smarrimento dell' umana ragione. Imperciocchè come potrebbe l' una coll' altra scambiarsi , e confondersi , mentre infinite sono le differenze , e i distintivi che rendon diversa la loro indole, e natura. Infatti secondo le leggi romane doppia era l' obbligazione del padre verso le figliuole femine, l' una cioè di maritarle, e dotarle, quando propizia occasione si offrisse : L' altra di lasciar loro almeno la legittima , allorchè il padre mancava di vita. Secondo i nostri statuti l' obbligo del padre è unico, e solo , cioè di collocar le figlie con decenza. Questo, e niente più le costituzioni nostre risguardono, e le donne tra noi già maritate guardano senza rancore i maschi loro fratelli goder soli le paterne sostanze. Or come potrebbe dirsi , che la dote abbia ragion di legittima, se l' una ha ragioni e principj diversi dall' altra (1)? Nè si dica che sia una ferocia, ed

(1) Infinite sono le differenze , che distinguono la dote di paraggio dalla legittima , per cui vana cosa è confondere l' una coll' altra . La legittima non è dovuta, se non che dopo la morte del padre. La dote si deve ancora quando il padre è vivente, essendo dovere paterno il collocare decentemente le proprie figlie. Dippiù la legittima ha sempre una misura certa, e determinata, avendone definita la legge

ed una idea da barbaro obbliar cotanto gl' interessi delle figliuole femine. Que' che ragionano così, trovansi in opposizion diretta co' più chiari monumenti, e colle più rispettate idee del regno. Poteva forse dirsi barbara, e feroce questa idea, quando la sola *Novel.* 118. dominava sul Mondo. Ma poichè dopo di essa sursero nuovi regni, e nuove armate, e nuove giurisprudenze, e nuove idee, e nuove società, i cuori de' capi delle famiglie cambiarono interamente le intenzioni di Giustiniano: quindi le Nazioni tutte con un pensar divergente se ne discostarono, e sostituirono alla gradazione

legge la sua quantità giusta il numero de' figli. Il paraggio non ha misura determinata, ma si tassa, e stabilisce coll' arbitrio dell' uom dabbene, avendosi considerazione agli averi, ed alla dignità delle persone, perlocchè varia secondo le circostanze. La dote è dovuta anche dal fratello, se la sorella non abbia altronde agevol modo a collocarsi, ma non è dovuta mai legittima alla sorella su i beni del fratello, tranne il caso in cui le sia preferita una persona turpe.

Se dunque è irragionevole cosa a vista di sì rilevanti differenze il sostenere, che il paraggio tenga tra noi luogo di legittima, è evidente da ciò, che il padre basta che adempia al fine delle nostre patrie leggi, cioè di collocar decentemente la figlia, non può costei dolersi del patto sulla restituzione della dote, e quando ella consiegue il marito suo pari, non avrà certamente ragione alcuna di querelarsi. Anzi la economia paterna dovrebbe meritar lode, avendo saputo felicemente combinare il doppio estremo desiderato dalle patrie leggi, cioè di aver le figlie un marito lor pari, e di conservare presso di se, come si può il meglio il patrimonio, e le sostanze della famiglia, onde sostenersi nel proprio grado con lustro, e decoro.

ne dell'affetto del sangue prescritta dal Trono di Costantinopoli, l'amore della potenza delle rispettive agnazioni, che non potean conservarsi, se non se col custodire le proprie sostanze ne'soli maschi. Acclamate dunque queste idee da novelli istituti, la loro introduzione bandì la successione Giustinianea; e quindi quelle idee, che a tempo dell'Imperador Greco aveano certo senso di barbarie, ingentilite poi dal tratto, e dall' adozione, acquistarono aria di grandezza, e di nobiltà. Questo comun costume, e questo pensare generalmente approvato, di cui guardiam l'osservanza in tutt' i ceti delle persone, forma la più solida difesa della causa presente. Ma sviluppiamo meglio queste teorie.

La donna tra noi non ha dritto a legittima, nè la dote può farne mai le veci, ed acquistarne i caratteri.

SOstenere, che la donna tra noi abbia dritto a legittima, è una solenne stranezza. Le verità più semplici son quelle, che nascono dalle definizioni. Cosa è mai la legittima, ed in che modo va essa definita? *Est quarta portionis ab intestato debitæ.* Tal era la vecchia idea, che ne davano i giureconsulti, ma a Giustiniano piacque aumentarla. Sicchè quel ch'era quarta, divenne metà, o terzo, secondo il diverso numero de' figli. Or se la legittima è una porzione di quello, che sarebbe a talun dovuto *ab intestato*, è evidente, che la legittima non sia che una parte della successione intestata. Dunque non può aspirare a legittima chi non è abile alla successione intestata. Dunque escluder taluno dalla successione intestata porta seco la necessaria, ed immediata conseguenza di restare escluso ben anche dalla legittima, e se non vogliamo ragionare a disagio, se non ci piace adottare le stravaganze, dobbiamo affermare con franchezza, che il dritto di chieder-

la

la legittima non può convenire, se non che alle persone, che posson succeder *ab intestato*.

Or consultiamo l'unico testo, che noi abbiamo regolatore della successione intestata tra' figli, o sia la costituzione *in aliquibus*. Federico II. come abbiam cennato dianzi, rettifica un abuso, e richiama in osservanza la legge del Re Luitprando, in vigor di cui quando le femine s' incontravan insiem co' maschi fratelli, soltanto erano escluse dal paterno retaggio. Vi è cennato verbo, onde raccoglier si possa, che alle femine si dia porzion di retaggio? Niente di ciò. A' fratelli soltanto s' impone un peso di maritarle decentemente, *& secundum paragium*. Or l'adempimento di siffatto peso non da' certamente carattere di erede alle donne, ne' dritti a successione. Sarà un peso ereditario, e nel ruolo di questi pesi andrà annoverato quello di doversi allogare decentemente le figliuole femine, somministrando ad esse una dote conveniente, quando senza tal mezzo non fusse loro possibile maritarle.

Se dunque egli è vero, come par sicuro che sia, che il dritto di succedere *ab intestato* è stato tolto alle donne dalla nostra legge municipale, non possono esse aspirare in alcun modo alla legittima nella successione testata. Così al proposito Ermanno Pistore: *est enim certa, & immota juris regula, illos qui ab intestato non succedunt, legitimam petere nullo modo posse*. (1) In fatti, ripetiamolo pure, se la legittima è una porzion di quello, che può talun pretendere nella successione intestata, se da questo sono tra noi affatto escluse le donne, è evidente, che non hanno esse dritto di poter pretendere una parte di quel tutto, dal quale sono state intera-

men-

(1) *Hartman. Pistor. lib. 2. part. post. quæst. 38. n. 15.*

mente escluse; ed in riguardo al quale può loro francamente dirsi non essere tra gli enti.

Nè vale il dire, che la nostra costituzione non esclude affatto le femine dalla successione intestata, ma soltanto abbia ad esse i maschi preferiti. Questa opposizione val meno del nulla. Allorchè noi sosteniamo esser le femine escluse dalla legittima successione, non intendiamo certamente, che queste siano affatto incapaci di ogni intestata successione, soltanto diciamo esser da' maschi nel caso della concorrenza escluse, e questo basta, perchè in tal caso non sia ad esse la legittima dovuta. Infatti dopo il senatoconsulto Tertilliano le madri non erano incapaci più della successione de' loro figliuoli, e poteano istituir querela d'inofficioso, ma se colla madre i figli, e il fratello consanguineo concorressero, costoro escludendo in tal rincontro la madre dalla intestata successione, priva ancor la rendean della porzion legittima. (1) Simil cosa si avverava nella persona del fratello, quando nel testamento del suo germano era istituita una persona non turpe, e per conseguenza non avendo adito colla querela d'inofficioso alla successione intestata, perdeva ancora il dritto della legittima. Tanto è vero che la legittima suppone sempre il dritto di succedere *ab intestato*, e tanto pur è sicuro, che come l'ombra il corpo, così l'una segue, nè può andar disgiunta dall'altro.

Ma vi è di più. Federico nella sua costituzione non provide, se non che alle figliuole che restavan nubili nel tempo della morte del padre, e temendo a ragione, che i fratelli per motivo d'interesse non invidiasser loro una decorosa situazione, espresse l'arbitrio dell' uom dabbene, dicendo: *debeant maritare pro modo facultatum suarum, & filiorum superstitum numero*

(1) §. 3. *Instit. ad Sctum Tertyll.*

mero secundum paragium. Delle figlie già maritate dal padre non cennò verbo, perchè parlava per esse il giudizio paterno; e perchè tutte le precauzioni della legge cedono alla tenerezza, ed all' amore paterno: *pietas paterni nominis consilium pro liberis capit* (1). E' dunque fondata, e sicura presunzione, che dando il padre situazione alla figlia, abbia serbato il proprio dovere, adempiendo all' unico obbligo, che egli ha secondo le leggi nostre, senz' aver dritto ad aspirare a successione veruna. La dote adunque costituita dal padre sarà in quella misura, che il padre le avrà definita, e sarà sommessa a quelle leggi, cui piacque sommetterla. Ma ripete il mio contraditore, sarà così fino a che il padre vive, ma non già quando egli premuore: allora terrà le veci di legittima, e sulle stesse regole dovrà livellarsi. Ma io torno a dire, che immaginare siffatto trasmutamento di natura, è la più sconcia, e mostruosa idea che possa da uomo fantasticarsi. La legittima è parte della successione, da cui le donne sono escluse. L' obbligazion di dotare, che ha il padre, non ha che fare per nulla, con quella di contemplarla nella successione. Le leggi nostre municipali garantiscono soltanto la prima obbligazione, ed han rigettata la seconda. Dunque voler confondere l'una coll' altra, val lo stesso, che imaginar un proteo, che si riveste di mille forme, e si trasmuta in mille guise diverse.

I nostri scrittori del foro capirono questa verità, ed essi affermano, che secondo il nostro dritto non è circoscritto l'arbitrio del padre nella dotazione della figlia, e convengono, che il giudizio paterno sia la sola legge suprema da regolare la quantità della dote, e le regole, cui deve andar sommessa, e quindi risolutamente conchiudono, che contro il consiglio paterno non può mai riclamare la figlia. Noi non neghia-

(1) *L. XII. D. ad leg. Jul. de adult.*

ghiamo, che alcuni pochi ed oscuri scrittori, che scrivevano in quei tempi, in cui era smarrito ogni buon metodo di pensare, che amavano le sottili questioni, senza indagare i veri principj come risolverle, e credean trarsi d' impaccio con una nebbia di parole, che tenea luogo di cose, pensaron diversamente; ma coloro che più si distinguono per giudizio, e dottrina (1), e dalla volgare schiera si sollevarono, non ebbero ritegno di sostenere ciò che noi a ragione diciamo. Così egregiamente scrive il Reggente Merlino. *Quando dos a patre constituta est, nihil aliud inquiritur* (2).

Così il Decio, ed il Fontanella: *dos quæ patri competens visa est, in dubium revocari non potest, nec modo aliquo quæstio est referenda, quod incongrue dotaverit* (3). Nel caso presente Carlo Pizzi adempì all' obbligo di padre, e di padre amoroso, poichè egli dotò sua figlia con dote confacente; diedele facoltà di disporre fino alla metà delle sue doti. Seguì su di ciò l'usanza ricevuta tra noi per lo patto riversivo, il quale per legge non è disdetto, nè è dalla costituzione vietato. In somma saviamente riflette il dotto Reggente Rovito, che la donna dotata *vivo patre* non ha più azione da sperimentare contro gli eredi del padre, qualunque sia la misura della dote ricevuta, e qualunque sian le leggi, che gli sia piaciuto d' imporle? *Igitur cum in hoc casu filiæ iam exclusæ a constitutione cum onere dotandi, fuerint iam suo tempore dotatæ a patre in vita, nulla eis su-*

(1) Il Rovito nel Consiglio LXX. n. 7. Paolo Staibano il giovine nella risoluzione 102 della secoda centuria. Il Minadoi nella ripetizione sulla costituzione *in aliquibus* notabili 7. n. 9. sostengono, *dotem in Regno non esse subrogatam loco legitimæ*.

(2) *Merlin. Contr. foren. cent. I. cap.* 3. & 8.

(3) *Decius consil.* 26. *n.* 2. *Fontanell. de pact. nupt. t.* 2. *claus.* 5. *glossa* 8. *part.* 1. *n.* 26.

(2)

superest actio, quam mortuo modo patre possint movere contra heredes patris (1). Quindi su tal' idee un moderno scrittore, che con eleganza, e felicità d' ingegno ha esposto il sistema del nostro dritto municipale, ne' formò un canone dettato a tal modo: *si enim ei nuptiæ a patre conciliatæ fuerint, de paterno judicio disceptari non debet* (2).

Se dunque le nostre leggi municipali non hanno circoscritto per niun modo l' arbitrio del padre nel dotar sua figlia, se a qualunque riclamo di lesione non si dà ascolto veruno, se si vuol che tutto si sommetta alle legge che il padre ha disposto, io non veggo qual ragion vi sia di contendere sulla validità del patto riversivo, che tanto favorisce lo spirito, e la idea unica della nostra costituzione, che è appunto la conservazion de' beni nella famiglia, ed il rispetto a ciò che il padre determina?

Premessa questa dimostrazione, ci si permette di fare qui una digressione, la quale servirà a giustificare vie meglio le nostre idee, cioè che la preferenza de' maschi è unisona allo spirito di ogni ben ordinato governo.

L' esclusione delle donne dalle successioni è uniforme allo spirito di ogni ben regolato governo, e le più culte nazioni l' hanno adottata.

Or qui sembraci opportuno alle circostanze, ed al tempo far una digressione politica. Sono confacenti al ben' essere della società le leggi, che limitano alle donne il dritto di succedere per far sì, che a soli maschi ricadano le ricchezze delle famiglie? Sono uniformi allo spirito di

(1) *Rovit. Cons.* 36. *n.* 11.
(2) *Guaran. Jus Regni lib.* 3. *Tit.* 38.

di un ben regolato governo? Meritano esse la protezione de' magistrati? Io oso dirlo, e risolutamente affermarlo. Se guardiamo la democrazia niente più utile, che le donne portate per loro natura ad esser vane, ed altiere, non abbiano il fomento delle ricchezze per accrescer la loro vanità, e l'alterigia. In fatti le ricchezze producono il lusso; il lusso aumenta nelle donne la passion di piacere, e le corrompe; e la loro passion di piacere è diretta a tendere insidie al buon costume della gioventù, ed a rendere frivola la nazione. Quindi il buon ordine delle famiglie si turba, ed ogni virtù fondamento della democrazia va a svanire. Io riclamo qui l'esempio dell'antic' Atene. Quivi le donne a fronte de' maschi escluse affatto venivano dalla paterna successione(1). Gli Ateniesi ben intendevano, che *democrazia* senza costumi è un fantomo, che non può reggere, ed ove le donne prendono il tuono imperioso, che ispirano le ricchezze, tutto è lusso, e vanità, ed il vigore della disciplina è interamente sovvertito. Io riclamo altresì l'esempio de' Romani. Cotesto popolo, che si segnalò egualmente per le sue armi vittoriose, che per la saviezza delle sue leggi, capì opportunamente, che mal si confaceva allo

(1) In Atene, di cui fu Colonia la Città nostra, non si ammettean le figlie a successione veruna. Maritate una volta con quella dote che al padre piaceva, erano perpetuamente escluse. Noi lo raccogliamo dall'arringa, che l'oratore Iseo fece per l'eredità di Apellodoro. *La legge a maschi accordò un dritto maggiore di congiunzione. Imperciocchè dice: siano preferiti i maschi, e discendenti de' maschi* (a). Ebbero costoro tanta preferenza, che per legge di Solone era disdetto al padre di testamentare, qualora avesse figliuoli maschi, i quali erano necessarj, e legittimi successori.

(a) Κρατειν τους αρρενας, και τους εκ των αρρενων.

allo spirito della democrazia lo arricchir le donne. Quindi spingendo un pò soverchio al di là de' giusti limiti la loro rigidezza su tal particolare, resero le donne in certo modo incapaci a succedere collo stabilimento della legge Voconia. Questa *legge* o per dir meglio *plebiscito* per la corruzion de' costumi, che già s' insinuava nel seno della Repubblica, cominciava ad obbliarsi. Ma il celebre Catone gran sostenitore della rigida disciplina in varie occasione ne dimostrò la importanza, e s' ingegnò a tutt'uomo di richiamarne l' osservanza. Egli nel Senato fu di avviso, che a por freno alla licenza, ed effrenatezza feminile, era assai salutare l' osservanza della legge Voconia, la quale comandava, che le donne contente della sola dote costituita dal padre non potessero a verun' altra successione aspirare. Tanto quel grand' uomo era persuaso, che allo spirito della democrazia mal si confanno le ricchezze delle donne fomento della lor vanità nativa, e del loro orgoglio (1). Se poi ci volgiamo alla Monarchia, la cosa pare egualmente sicura. Ove l'onore forma la molla animatrice del governo, è necessario, che sussistano famiglie cospicue, e per nobiltà, e per ricchezze. Or se queste due idee non possono disgiungersi per non potere senza gli averi, e le sostanze mantenersi il lustro, ed il decoro, è evidente, che tutti i mezzi atti a conservare i beni nelle rispettive agnazioni

(1) Così ragiona il sensatissimo Gundlingio = *Qui enim democratico spiritu aguntur, aequalitatem ac disciplinam in domos cupiunt reductam: cumque nimiae opes superbiam uxoribus inspirent, atque familia una gentilitiis bonis exhausta ultra modum ditescat, hinc auctor suasorque fuit censorius Cato, ut pessulus obderetur licentiae relinquendi feminis vel ex caussa testati vel intestati; sed illae potius dotibus suis viverent contentae*. Gundling. Exercit. XVIII. cap. 1. §. 6.

ni sono confacenti allo spirito della Monarchia, ed a custodirla nel suo vigore.

Quasi che in tutte le nazioni del Mondo, ed in ogni sorta di governo, si adottò la preferenza de' maschi in rapporto alle successioni. *Saltem id cum ortu generis humani in usum videtur ivisse, ut filiæ post contractas nuptias, parte bonorum modica contentæ a reliqua hereditate exclusæ, copias ac possessiones omnes fratribus sponte sua relinquerent.* (*Gundling. Exercitat. XVIII. cap. 1. §. 1.*). Senza rimontare agli Ebrei, ed altre antiche nazioni, vediamone l'esempio costante ne' popoli settentrionali, i di cui istituti hanno attenenza più stretta co' nostri.

I Popoli boreali, che cambiarono l'aspetto dell'Impero Romano, e stabilirono nelle più felici contrade di Europa la lor signoria, non furono alieni da si fatto pensare.

Oltre de' Longobardi, e de' Normanni, di cui abbiam dianzi recate le leggi, quasi che tutti gli altri modellarono le loro idee, e i lor costumi su queste norme. Essi non permisero, che le femine tramandassero in aliene famiglie i beni de' maggiori. Tra' Franchi era stabilito così: *Ne in mulierem ulla portio hereditatis transeat* (1): e la legge Ripuaria più chiaramente dice: *cum virilis sexus extiterit, femina in hereditatem aviaticam non succedat* (2). Lo stesso ci assicura Marculfo nelle sue formole: *tenere inter Francos consuetudinem, ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant* (3). I Sassoni adottarono gli stessi istituti. Nelle loro leggi sta scritto così: *Pater aut mater defuncti filii, non fi-*

(1) *Lex Salic. Tit. LXII. §. 6.*
(2) *Lex Ripuar. Tit. LVI. de alod.*
(3) *Marculf. lib. II. for. XII. X.*

filiæ hereditatem relinquant (1). Gli antichi Angli (oggi Inglesi) pure amaron vivere con questa moda. *Hereditatem defuncti FILIUS, non FILIA suscipiat* (2). Agli Alemanni anche piacque lo stesso : *Tum demum sorores perveniant ad hereditatem paternam, si fratre sint destitutæ* (3), lasciando da banda gli Ostrogoti, i Vandali, ed altri popoli, che furono pur seguaci degli stessi istituti. Ma è tempo di ritornare al proposito della causa. Passiamo a rilevare il sistema del foro, e come consuona colle cose dianzi dimostrato.

Sistema ragionevole del Foro, e dottrine unisone alle teorie finora additate.

Il Reggente Sanfelice ci riferisce un bel caso deciso dal S. C., (4) nel quale si fece valere un patto riversivo a favor del fratello che aveva dotato la sorella su i beni paterni. L'accettazione della sorella, e la solennità del patto parvero di tal peso, che non potevasene non garantire la osservanza.

Or se così va la faccenda quandò la dote è costituita dal fratello, quantopiù sicura è la ragione de' nostri clienti, ora che trattiamo di dote costituita dal padre? Niuno al pari del Cardinal de Luca entrò nelle genuine vedute di questo articolo. Cotesto valentuomo, le di cui idee sono nel foro seguite con sommo plauso, ed acclamate ne' Tribunali, esaminò colla solita sua maestria, e finezza la presente quistione, ed egli ne fa dipendere la risoluzione dall' analisi dello statuto dicendo, che laddove lo statuto considera affatto estranee dalla succession le donne nella concorrenza de' maschi, al-

(1) *Lex Saxon. cap.* 39.
(2) *Lex Anglor. Tit. VII.*
(3) *Lex Alemann. Tit. LVII.*
(4) *Decis.* 128.

allora vana cosa è il sostenere, che la dote succeda in luogo di legittima, ma ritiene le sue native qualità, ed in conseguenza il patto riversivo vale, e regge. Or se noi attendiamo il tenore del nostro statuto detto la costituzione *in aliquibus*, non vi è chi possa dubbitare, che le figliuole femine, ove i maschi esistessero, sono quivi considerate al pari di estranee. Altro non s'impone a' fratelli salvocchè il peso di dar loro marito, e quando ciò siasi ottenuto con persona di pari condizione, e grado, si è ottenuto quel meglio, cui aspirano le patrie leggi. Ma niun dritto a retaggio lor si concede, nè successione, o quota di successione pretender possono. Egli è ciò tanto vero, che i nostri scrittori non han dubbio di affermare, che in forza della nostra costituzione le figliuole femine *non habent jus suitatis*, non hanno il carattere di *suæ heredes*, quando co' maschi s'incontrano, in guisa che tutti sostengono, che preterite tra noi le figliuole femine nel testamento paterno, non dicesi tal testamento rotto *vitio præteritionis*. Il Napodano vide acutamente, ed insegnò come sicura cotesta teoria, e tutti gli altri scrittori vi aderirono (1).

Or se è così, come non può dubitarsi, che a tenore della nostra costituzione le donne in quanto alla successione paterna, si considerano al pari di estranee, qual plausibile giurisprudenza può suggerire, che tal dote tenga luogo di legittima, mentre la legittima non è altro, che una guisa di succedere *titulo universali: est quota successionis*? Non potrebbe idearsi stravaganza peggiore. Noi già l'abbiamo in mille modi dimostrato. Se dunque la dote non tien luogo di legittima, cessa ogni ragione di annullare il patto riversivo, ed

esso

(1) *Neapodan. ad consuetud. 2. de success. ab intestato n. 86.*

esso non incontra alcun ostacolo per le leggi nostre. Ascoltiamo come ragiona il sullodato de Luca (1): *Ubi fuerat; & tunc attendendum est, an dicta dos, sive profectitia, sive adventitia succedat nec ne loco legitimæ, ac in eam imputetur; si enim succedit, cum ab ea ex privilegio legitimæ omne onus rejiciatur ex dispositione textus in L.* Quoniam in prioribus, *C.* de inoff. Testam. *exinde resultat, quod licite pactum sperni potest, ex deductis ad nauseam per Amat. dicta resolut. 64. n. 4. & 5. Boss. de dote cap. 7. n. 2. cum seqq. cum aliis supra disc. 90. in sequenti casu deducendis, & est regulariter in jure planum, si vero non succedit, VEL QUIA FILIA PER STATUTUM A LEGITIMA ETIAM SIT EXCLUSA, vel quia illam in aliis bonis habeat, itaut dos sit ultra legitimam, & TUNC NON EST DUBITANDUM DE VALIDITATE PACTI REGULANDI AD INSTAR CUJUSLIBET EXTRANEI DOTANTIS, Burrat &c.*

In fatti laddove collo statuto lungi di disporsi la legittima per le figliuole femine, altro non s'ingiunge a' fratelli, salvocchè il peso di maritarle, par sicuro, che le donne si debbono, in quanto alla successione, mettere al paro dell' estranee; ed in conseguenza il dire, che la dote vaglia per legittima, e ne abbia le native qualità, è lo stesso, che farla divenire un proteo, che si cangia in mille forme, e figure. Tutto l'esame adunque (ragiona l'anzidetto de Luca) si restringe a vedere, se lo statuto abbia provveduto alla successione delle figlie femine in concorso de' maschi, abilitandole almeno alla legittima. Quando ciò non si verifica, come avviene tra noi, è una stravaganza senza pari il dire, che la dote vaglia per legittima; e ne acquisti i caratteri. La dote resterà nella sua primitiva

(1) *De Luca de dote disc. 155. num. 11. & 12.*

va naturalezza, ed in conseguenza i patti, che le si sono aggiunti specialmente circa il ritorno delle doti agli eredi del dotante, reggono, e sussistono. Così con sommo giudizio riflette l'anzidetto de Luca: *Quoniam eo ipso quod supponimus dotem non succedere loco legitimæ, cessant istius privilegia, ex quibus resultat defectus poteſtatis, & consequenter corruunt onera, & vincula; posita enim filia in ſtatu extrancæ, cui legitima non debeatur*, QUAMVIS PER IDEM STATUTUM INJUNGATUR ONUS DOTANDI, *attamen in hac parte videtur solum statutum excitare illam obligationem, quæ de jure, secluso etiam debito legitimæ, ex ratione sanguinis, vel charitatis ex judicis officio obligat patrem, vel alium ascendentem, aut transversalem juxta supra deducta disc. 142. istisque terminis retentis nil prohibere videtur hanc facultatem adjiciendi onera, & vincula, quoties ista non sint talia, quod indirecte eludant dotandi obligationem, quia nempe cum eis non de facili inveniatur vir, qui dote ita onerata contentetur, eo enim ipso, quod impletur finis ob quem dos puellis decernitur, ut scilicet virum inveniant, earumque honeſtati consulatur, tunc secluso privilegio, vel natura legitimæ, nil vetat alia pacta* (1).

Raccogliamo le nostre idee. Le figliuole femine nel nostro regno, ove i maschi concorrono, non sono abilitate a successione veruna. La costituzione non le considera affatto nemmeno per la legittima. Esse non hanno il *jus suitatis*, in guisacchè considerandosi al pari di estranee, non possono dir rotto il testamento paterno quando fussero trasandate, e preterite. Dunque non può mai dirsi, che secondo il nostro statuto, la dote ceda in luogo di legittima. Ed ecco come crolla dalle sue basi l'appoggio degli avversarj, i quali sostengono, che per la premorienza del padre, la dote subentrando in,

(1) *De Luca de dote disc. 155. num. 15. in fin. & 16.*

in luogo di legittima, non soffre alcun vincolo, ed a' pesi non ubbidisce. Le cose dianzi esposte dimostrano abondantemente la fallacia di questi principj, e quanto male consuonino allo spirito delle leggi patrie, ed alle regole del buon senso.

Ma dobbiam rammentarci dippiù, che noi trattiamo di dote costituita da un padre, il di cui giudizio la legge comanda, che la figlia con ossequioso rispetto debba venerare, ed eseguire. Noi più sopra abbiam rilevato quanto sia importante il concorso di tale circostanza. La legge presume, che la pietà paterna *optime filiæ suæ consuluerit*. Quindi laddove cotesti patti riversivi siansi convenuti dal padre, la figlia non avrà dritto di querelarsene giammai. I nostri scrittori assicurano, che la dote costituita dal padre si crede sempre ragionevole, e confacente. *Quando dos a patre constituta est*, dice il Merlino, *nihil aliud inquiritur*. Ogni altro esame, se sia congrua, e confacente, se lesiva, o in altro modo esorbitante, se i patti aggiunti siano ancora lesivi ed esorbitanti, resta inutile ed ozioso. Il giudizio del padre ha la garanzia della legge, nè di altro si briga, ed ecco il perchè la costituzione non considerò punto le figliuole già maritate, sapendo il savio legislatore quanto impertinente cosa fusse stata rivangare, e richiamare ad esame ciò che il padre aveva fatto per esse. Provide solo alle figlie, che restavano nubili, acciocchè non fusse loro mancato un' onesto partito per collocarsi, e quindi impose a' fratelli il peso di maritarle *secundum paragium*. Questa sola riflessione anche sola potrebbe persuadere ogni uomo di buon senso, che la dimanda degli avversarj è contraddetta dalla economia delle patrie leggi, e dal nostro celebre statuto. Or che diremo nel caso nostro, in cui l' amorevole padre di D. Caterina Pizzi nel dotar sua figlia lungi di abusare del suo potere, diede a lei la facoltà di disporre fino alla metà delle doti? Qual durezza,

ed

ed esorbitanza rinvenir possiamo nella condotta paterna, per annullare il patto riversivo dell'altra metà?

Ma figuriamo una ipotesi gradita agli avversarj, cioè, che regga la massima, che *dos mortuo patre cedit loco legitimæ*. In tal fallacissima idea, qual pro ne risultarebbe al loro assunto? Benchè s'immaginasse, che D. Caterina Pizzi, per la premorienza del padre abbia acquistato il pieno dominio dell'intere sue doti, e fussene divenuta libera dispositrice, era ella al caso col fatto suo istesso riconfermare il patto riversivo, e dargli quel vigore, che per sua natura non avrebbe avuto? Noi non veggiamo, chi possa contrastarcelo. Poteva ella colla propria ratifica riconfermare il patto anzidetto? E chi potrebbe metterlo in dubbio? Or tal'è il caso nostro. D. Caterina Pizzi in due atti solenni, con due publici istrumenti dopo la morte del padre si riporta spontaneamente al patto riversivo stabilito ne' capitoli matrimoniali, e vuol che abbia la sua osservanza. Nel reimpiego di un capitale dotale conviene espressamente, che in caso di restituzione debba l'anzidetto capitale restituirsi o a lei, o essa defunta alle persone disegnate, a cui le doti ritornar doveano a norma de' capitoli matrimoniali. Qual più netta, e specifica riconferma di quel patto potrebbe ormai desiderarsi? Ella lungi di dolersi del patto, che favoriva espressamente gli eredi del padre, ne vuole la osservanza, e la pattuisce espressamente col debitore del capitale dotale. Questi fatti ci pajono decisivi, e conducono alla evidenza, che D. Caterina anche dopo la morte del padre fu contenta del patto, nè mai se ne querelò per tanti anni, anzi espressamente ne insistè per l'osservanza. Non vi è adunque alcuna difficoltà, che il patto sia valevole, e sussistente. Convengono i nostri scrittori, che l'accettazione del peso aggiunto alla dote ove sia apposto il patto riversivo, anche a favore degli eredi del padre, quando vi è l'accettazione della donna

espres-

espressa ; senz' alcun dubbio si sostenga , *quia censetur donare* (1).

Or che diremo nel caso attuale, in cui il consenso della donna si è spiegato in due atti, ne' quali non può affatto ideársi, che sia intervenuto timore riverenziale, che tal volta nelle donne fa non lieve impressione? L'accettazione spontanea di D.Caterina nel caso presente rende del tutto indubitato il valore del patto riversivo, e ne garentisce la esecuzione. Sentiamo al proposito il ridetto de Luca. *Sed si onus tam in profectitia , quam adventitia loco legitimæ , ità adjiciatur , quod etiam tempus mortis paternæ percutiat , stipulando ad favorem hæredis , vel tertii , tunc , si adest ipsius mulieris acceptatio expressa , vel consensus explicitus in capitulis matrimonialibus præstitus , est nulla difficultas , quoniam mulier alteri stipulando , vel stipulari patiendo suam dotem , censetur donare ; ut alias notatur* (2).

Oppongono qui animosamente gli avversarj la decisione del S.C. presso il de Franchis (3), ove non si fece valere il patto riversivo á favor del fratello per la ragione, che la dote di paraggio essendo succeduta alla legittima, non deve al par di quella ubbidire a peso, o a gravezza alcuna. Per la qual cosa si fece eseguire il testamento della sorella a danno del fratello . Noi rispondiamo, che la specie presente esibisce una dotazione fatta dal padre, il di cui arbitrio secondochè abbiam dimostrato, non è circoscritto da legge veruna. Inoltre il S.C. in altri rincontri anche nel caso della dotazione fatta dal fratello col patto riversivo decise, che dovesse reggere, e valere, ed il Sanfelice da noi più sopra citato ce ne porge sicura testimonianza (4). I nostri scrittori, e specialmente

(1) *Sanfelic. decis.* 128.
(2) *De Luca de dote disc.* 155. *n.* 22. *in fin.*
(3) *Decis.* 196.
(4) *Decis.* 128.

mente. Agnello di Amato s' ingegnarono di conciliare insieme le due decisioni, e posero ogni studio a dimostrare, che esse non fussero contraddittorie tra loro ogni qual volta si distinguessero i casi diversi, che eran rivolte a decidere. Nella decisione riferita dal de Franchis la specie si aggirava in un patto riversivo apposto ne' beni paterni, senzacchè la sorella avesselo mai accettato. Nel caso poi riferito dal Sanfelice vi era stata l'accettazione della sorella. Quindi il S. C. nel primo caso decise non doversi il patto sostenere, abbondando nel sentimento, che la dote in quel caso come già acquistata *a die mortis patris* a norma della legitima, non dovea comportare alcun peso, o condizione a danno della sorella. Nel caso del Sanfelice, come la sorella aveva accettato il patto, non si ebbe ritegno di farlo valere, non essendo disdetto ad alcuno il disporre di ciò che è suo: *quisque est rei suæ moderator & arbiter*. Il foro ha acclamato si fatta distinzione secondo che assicurano il Reggente de Marinis (1), e Carlo Antonio de Luca (2), ed il dottissimo Monsignor Fimiani (3) garentisce ancora nelle sue eleganti istituzione di dritto del regno l'anzidetto sistema.

Se dunque egli è così, quanto è da valutarsi la disposizione testamentaria di Caterina Pizzi, la quale disgustata co' suoi, obbliando le anzidette ratifiche, ed accettazioni, consigliata da qualche sconnesso legulejo, si fè coraggio a dire, che ella disponeva di tutte le sue doti, perchè tutte erano cedute *loco legitimæ* per la premorienza del padre? *Nemo potest consilium mutare in alterius injuriam* (4). Negli atti solenni, e nella serietà de-

(1) *Resol. juris lib. II. cap.* 167.
(2) *Ad decis.* 491. *Vincentii de Franchis.*
(3) *Fimiani Elem. Juris priv. Neapol. P. I. Lib. II. cap. XIV. §. V.*
(4) *L.* 75. *ff. de Reg. Jur.*

degli affari civili non si può volere e poi disvolere a danno altrui. I patti riguardanti la riversione delle doti sono irrevocabili. Il testo di Scevola (*in l. cum marit. §. fin. D. de pact. conventis super dote*) ce ne assicura, su di cui giudiziosamente il Gotofredo notò così: *de dote mulier testari non potest in eorum fraudem, quibus in ipsa dote jus quæsitum est*. Se D. Caterina Pizzi fu contenta del patto riversivo, se essa ebbene scienza, se ne fece espressa conferma dopo la morte del padre, e ciò con atti geminati, poteva indi rovesciar tutto questo, e seguire i novelli impulsi de' suoi capricci? Ecco quello che sembra opposto ad ogni giurisprudenza, e noi siamo sicuri, che la G. C. fornita di lumi, e savièzza non si diparta dalla sodezza di queste teorie, che già abbiamo lucidamente dimostrate.

La dote costituita da Gio: Battista zio di D. Caterina fu vera, ed è soggetta allo stesso patto riversivo.

Tutto ciò, che abbiamo dimostrato fin' ora, ha rapporto alla dote profettizia costituita da D. Carlo Pizzi padre di D. Caterina, e la nostra dimostrazione ha servito ad escludere la idea tanto gradita al nostro contraddittore, cioè che per la premorienza del padre, la dote prende luogo di legittima, ed ogni vincolo ad essa imposto, ed ogni patto riversivo si estingue. Noi abbiam con sode pruove dimostrata la fallacia di tali idee. Noi analizando la specie presente abbiamo additato, che la massima che ostenta l'avversario, anche per le speciali circostanze che vi concorrono, mal si confà al caso nostro. Or la dimostrazione già fatta è inutile per ciò che riguarda la dote avventizia costituita a D. Caterina dal zio di lei. Ricordiamoci infatti, che quando passò a marito D. Caterina, ebbe in dote doc. 1775, cioè doc. 1000 dal padre, e doc. 775 dal Zio D. Gio: Bat-

Battista. Costa della ricezione degli uni, e degli altri. Ma l'avversario *nodum in scirpo quærens* con isforzo d'ingegno vorrebbe poter dire, che la dote costituita dal zio sia stata per pompa, ed ostentazione, ed a tale uopo sull'appoggio di vane, ed oscure congetture va fantasticando alcune idee di partite *passatore*, che il buon senso ributta. Egli vedendo non aver modo a contendere la validità del patto riversivo intorno a' sudetti ducati 775 promessi, e soddisfatti dal zio, è ricorso a questo inutile ripiego. Ma come potrebbe esser comportevole tale idea nelle persone degli avversarj, che diconsi eredi di Caterina Pizzi, la quale ebbe restituiti gl'interi doc. 1775, de' quali in gran parte dispose? Qual dritto, e quale azione potrebbero esi sperimentare? Come potrebbero dir fittizia quella dote, che gli eredi del marito restituirono placidi, e tranquilli, e senza menoma difficoltà? Se la dote era fittizia può mai idearsi, che costoro restituivano quella dote, che non avean mai ricevuta? Inoltre sarebbe questo un volere *excipere de jure tertii*, giacchè era solo interesse del marito, o de' di lui eredi, caso che la dote fusse stata fittizia, farne doglianza, e querela; ma non già di D. Caterina, che tutta ebbela restituita, e molto meno degli eredi di lei. Sono queste idee così incoerenti, ed irragionevoli, che ogni uom di buon senso dee restarne commosso; e non vale la pena fermarci di più a confutarle.

CON-

CONCHIUSIONE.

PAre, che la presente difesa sia interamente compiuta. Noi abbiam dimostrato la forza, e la saldezza del patto riversivo per tutte le vie, e per tutti gli aspetti. Noi abbiam rilevato, che cotesto patto non è vietato, e disdetto dalle leggi romane, le quali anzi ne garantiscono l' osservanze. Rivolti poi a i nostri statuti abbiam provato, che simili patti pur incontrano la garanzia, e la protezione de' medesimi; e consuonano mirabilmente alle vecchie leggi, ed istituti delle nazioni, di cui noi abbiamo adottato le usanze, ed i costumi. Le opposizioni contrarie si son dimostrate fievoli, e fallaci, e rimontando a i più alti principj, se n' è additata l' insussistenza. Il nostro cliente pertanto sulla fiducia, che ha in giudici di somma integrità e sode conoscenze forniti, ha gran ragion di sperare, che lo assolvano dalla molestia di un giudizio, che dal canto dell' attore non ha appoggio plausibile, che lo sostenga.

Casa li 9. giugno 1806.

Benedetto Breglia.
Domenico Criteni.

VAT
1523627